

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile **PROVINCIA DI CHIETI**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 30 marzo 2015 n. 74

OGGETTO: CAPPELLA MUSICALE SAN FRANCESCO. CONCERTO MUSICALE PER RACCOLTA FONDI DA EVOLVERE IN BENEFICENZA. RICHIESTA DI CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'EVENTO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **30** del mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1.	Sig.	DE IURE	Domenico
2.	Sig.ra	DI SIPIO	Nadia
3.	Sig.	MENNA	Luca
4.	Sig.	NESTORE	Giuseppe Marco
5.	Sig.ra	RABOTTINI	Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera G.C. n.63 del 27.3.2015 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto dover concedere il patrocinio e l'uso gratuito del Teatro Comunale F.P. Tosti alla Cappella Musicale San Francesco, per lo svolgimento di uno spettacolo musicale organizzato per raccolta

fondi da destinarsi a favore di associazioni di volontariato locali che operano nel settore sociale, che si svolgerà nella giornata del 29.3.2015;

VISTA l'istanza in data 26.3.2015 a firma del presidente pro tempore della Cappella Musicale San Francesco, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.8757 del 26.3.2015, con la quale venivano richiesti i medesimi benefici in occasione della replica dello spettacolo prevista per la giornata del 30.3.2015;

RITENUTO poter aderire a tale richiesta per le motivazioni già esplicitate nella prefata delibera G.C. n.63 del 27.3.2015, trattandosi di iniziativa di rientrante nelle attività istituzionali dell'Ente locale,così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale e sociale:

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.";

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita "in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: "di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Dare atto che il patrocinio e il beneficio economico concessi all'Associazione Cappella Musicale San Francesco di Ortona per la realizzazione del concerto musicale programmato per la giornata del 29.3.2015, con delibera G.C. n.63 del 27.3.2015, vengono estesi anche per lo spettacolo di replica previsto per la giornata del 30.3.2015, alle medesime condizioni riportate in detta delibera

- 2) Dare atto altresì che saranno a carico dell'Associazione Culturale Giovani Ortonesi di Ortona tutte le spese per la realizzazione ed allestimento della manifestazione, ivi compresi quelle del service e dell'accoglienza e assistenza al Teatro.
- 3) Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ILSEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI	IL PRESIDENTE F.to V. d'OTTAVIO	L'ASSESSORE ANZIANO F.to N. DI SIPIO	
La presente deliberazione è stata www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimari	-		_
Ortona, 07 aprile 2015		IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI	
La suestesa deliberazione è stata dichiarat	a immediatamente eseguibile.		
Ortona, 07 aprile 2015			

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI